

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Rep. n° _____

DISCIPLINARE DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E

DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA NEL

PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI

.....

(Codice Identificativo di Gara - CIG)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di

_____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni

effetto di legge, tra il **Comune di** _____ (C.F.: _____),

rappresentato da _____, nato a _____ il

_____, in qualità di _____, e **l'Avv.**, nato a

in data con studio a in Via n. 32 (C.F.:

.....);

Premesso che:

- *(descrizione della causa)*

- con Decreto n. ... del, il Sindaco ha disposto la costituzione

del Comune di Anzola dell'Emilia nel giudizio predetto, demandando ad un

successivo provvedimento del Direttore dell'Area, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, il conferimento dell'incarico di

rappresentanza ed assistenza legale;

- con determinazione n. ___ del ___ è stato istituito l'Elenco aperto dei

professionisti per l'affidamento di incarichi legali, nel rispetto di quanto

disposto dal D.Lgs. 36/2023;

	- rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta	
	l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una	
	variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta	
	richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna	
	maggiorazione pretesa potrà essere vantata dal Professionista;	
	- tenere la contabilità delle spese e degli acconti ricevuti e a consegnare	
	almeno una volta all'anno la relativa nota dettagliata per permettere all'Ente	
	di tenersi aggiornato sui rapporti economici intercorrenti con il	
	Professionista;	
	- partecipare ad incontri e riunioni presso le sedi comunali per la trattazione	
	della causa, anche nel corso del suo svolgimento a domanda	
	dell'Amministrazione;	
	- esprimere il proprio motivato parere ove richiesto circa la convenienza e	
	l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio e in merito alla eventuale	
	utilità per il Comune di proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venire	
	meno dell'interesse dell'Ente nella causa;	
	- segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazioni dei costi,	
	anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere	
	una lite;	
	- non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare	
	sostanzialmente e formalmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.	
	L'Amministrazione Comunale s'impegna a:	
	-collaborare permettendo l'accesso al personale e ai collaboratori dello	
	studio ai propri archivi ed alle pratiche, sia su supporto magnetico sia	
	cartaceo, relative al suddetto ricorso;	

	- garantire il necessario supporto nella fase di ricerca e reperimento dati in proprio possesso relativi al suddetto ricorso;	
	- comunicare al Professionista qualsiasi fatto, circostanza o variazione la cui conoscenza possa risultare utile ed inerente al suddetto ricorso.	
	ART. 4 – CORRISPETTIVO	
	Il Comune corrisponderà all’incaricato il compenso professionale pari ad €	
	oltre a rimborso spese forfettarie % C.P.A. %, I.V.A.%, per un totale complessivo di € e	
	relativa applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, come da preventivo	
	trasmesso dall’Avvocato ed acquisito al protocollo dell’Ente al n.	
in data....., che si intende integralmente richiamato.	
	ART. 5 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	
	Il Comune corrisponde all’incaricato, a fronte delle prestazioni sopraindicate, il compenso netto di Euro a seguito di	
	presentazione di note, fatture o altri documenti previsti dalle normative fiscali debitamente vistati, per la regolarità, dal Direttore che ha dato	
	esecuzione all’impegno, con le seguenti modalità:	
	
	
	Le parti, nella loro libertà negoziale, concordano nello stabilire che il corrispettivo derivante dal presente disciplinare sarà pagato entro il termine	
	di 30 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.231/2002, dalla data di ricevimento della fattura o documento equivalente.	
	Per termine dell’incarico, al fine del pagamento, si intende sentenza depositata e pubblicata, nonché nel caso di condanna della controparte alla	

	rifusione delle spese di lite, avere attivato ogni azione stragiudiziale utile al	
	recupero, o, comunque, avere fornito all'Ente ogni indicazione volta al	
	recupero o, in caso di impossibilità e/o anti economicità, avere fornito	
	motivato parere in tal senso.	
	Qualora il giudice liquidi in favore dell'Ente spese legali in misura	
	superiore a quella indicata nel preventivo, le stesse verranno riconosciute al	
	professionista solo quando effettivamente corrisposte o recuperate dalla	
	controparte e previa presentazione di parcella integrativa.	
	I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione	
	dei documenti attestanti la regolarità contributiva ed a verificare l'obbligo di	
	pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973	
	qualora previsto.	
	In caso di fatture o documenti equivalenti incompleti, privi dei riferimenti di	
	cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa	
	riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della	
	fattura o del documento equivalente provvederà a darne comunicazione	
	formale al professionista. La comunicazione sospende i termini di	
	pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze	
	comunicate e comunque per un massimo di mesi sei. Decorso tale termine	
	senza che siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della	
	fattura la stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di	
	accredito.	
	ARTICOLO 6 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	
	Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine ha	
	6	

dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi richiamate precedentemente.

ART. 9 – RISOLUZIONE E REVOCA

La non ottemperanza alle condizioni del presente disciplinare, sarà motivo di revoca dell'incarico, salvo che detta inosservanza sia dovuta a ragioni di forza maggiore e comunque non imputabili all'incaricato con esclusione di ogni competenza ancora dovuta.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto in caso di palese inottemperanza degli obblighi assunti da entrambe le parti contraenti, previa diffida, e salvo il riconoscimento al Professionista delle prestazioni effettivamente svolte e ritenute idonee dall'Amministrazione ad essere utilizzate in un successivo incarico.

Nel caso in cui l'Ente Committente, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 143/1949 e s.m.i.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie si ricorrerà, per competenza, al Foro di Bologna.

Per ogni qualsiasi interpretazione si rinvia alla vigente legislazione in materia.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO D’UFFICIO

Entrambi le parti del presente contratto si impegnano ad osservare la legge sulla Privacy così come stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, nonché la disciplina Comunitaria secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso l’Area del Comune, nella Responsabilità del Responsabile del Settore. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista assume le funzioni e gli obblighi di “Responsabile del Trattamento” dei dati personali di cui entri legittimamente in possesso per il buon andamento dell’oggetto contrattuale. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dello studio legale sono qualificati come “Responsabile del Trattamento” dei dati personali. Il Professionista si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entri legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. Il Professionista s’impegna a relazionare sullo stato del trattamento

	dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare	
	l'Ente Comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze. S'intendono	
	comunque estesi a tutto il personale e i collaboratori dello studio impegnati	
	nella presente attività, i doveri relativi alla riservatezza e mantenimento del	
	segreto d'ufficio previsti a carico del personale dipendente della Pubblica	
	Amministrazione.	
	ART. 12– REGISTRAZIONE	
	Il presente disciplinare verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del	
	D.P.R. n. 131/1986; tutte le spese inerenti e conseguenti sono a completo	
	carico del professionista. Il presente contratto, in quanto rientrante tra i	
	«Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi» di cui	
	all'articolo 25 della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972, non	
	sconta l'imposta di bollo , come da ultimo chiarito con Risposta n. 40/2025	
	della Agenzia delle Entrate.	
	ARTICOLO 13 - CLAUSOLE FINALI	
	Il Professionista dichiara di essere a conoscenza ed accettare quanto segue:	
	a) per ottemperare a quanto richiesto dal Decreto 33/2013 “Riordino della	
	disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di	
	informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, i dati forniti	
	dell'affidatario dell'incarico saranno pubblicati sul sito istituzionale del	
	Comune di Anzola dell'Emilia e pertanto indicizzati dai maggiori motori di	
	ricerca;	
	b) Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza	
	che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per	
	la Prevenzione della Corruzione dell'Ente, non vi sono ex dipendenti del	
	1	

